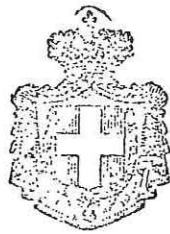


GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie deputarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze), La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 318.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici. Pag. 1121

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 319.

Proroga di efficacia delle norme sulle requisizioni. Pag. 1122

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320.

Bonifica dei campi minati. Pag. 1122

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 321.

Norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori. Pag. 1123

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 322.

Concessione da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario di L. 900.000 e di un contributo straordinario di L. 8.000.000. Pag. 1127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 323.

Concessione all'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di L. 1.000.000 per la pubblicazione di un compendio di statistica elettorale. Pag. 1127

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro). Pag. 1127

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

Nomina del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani. Pag. 1128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento delle facoltà dell'assemblea dei soci al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova. Pag. 1128

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1128

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 318.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA*

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno, i quali furono indotti a dimettersi per motivi politici, possono essere riammessi — a loro domanda — nella carica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministero del tesoro, sentite anche le competenti autorità di Borsa, decide insindacabilmente in ordine alle domande presentate.

La riammissione è comunque negata a coloro che, successivamente all'allontanamento dalla carica, si siano trovati in una delle condizioni che, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, costituiscono motivo di provvedimento di cancellazione dagli albi professionali.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agente di cambio nei ruoli delle Borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna Borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 319.

Proroga di efficacia delle norme sulle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che detta norme sulla disciplina delle requisizioni e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni riguardanti la disciplina delle requisizioni di cui al R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741 e successive modificazioni, continuano ad avere effetto fino al 15 settembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CLANCA —
ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROGIO —
DE COURTEN — CEVOLOTTO —
MOLÈ — CATTANI — GULLO —
LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI —
BARBARESCHI — BRACCI —
GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 320.

Bonifica dei campi minati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Udita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'organizzazione del servizio e l'esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati sono affidati al Ministero della guerra, il quale provvede altresì alla formazione del personale specializzato (maestranze e personale dirigente) con le modalità ed in base alle disposizioni dei successivi articoli.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti preveduti nell'articolo precedente il Ministero della guerra potrà avvalersi dell'opera dei Prefetti, degli Uffici tecnici erariali, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Uffici provinciali dell'industria e commercio e dei Distretti minerari.

Art. 3.

Presso il Ministero della guerra è istituito un Comitato consultivo per l'esame dei problemi attinenti alla bonifica dei campi minati.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per la guerra ed è composto di un ufficiale generale dell'Esercito che lo presiede, di un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5° e facente parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei delegati tecnici dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un ufficiale superiore del Ministero della guerra.

Il presidente può invitare ad intervenire alle adunanze del Comitato funzionari appartenenti ad altri Ministeri e ad Enti parastatali, ovvero persone estranee alle suddette Amministrazioni che abbiano particolare competenza nella materia da trattare.

Art. 4.

Per lo svolgimento dei servizi previsti nell'art. 1 può essere assegnato presso il Ministero della guerra, nella posizione di comando, personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato ed, occorrendo, liberi professionisti specializzati, entro i limiti numerici che saranno determinati con decreti da adottare dai Ministeri interessati di concerto con quello del tesoro. I compensi spettanti ai liberi professionisti saranno determinati dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'onere relativo alle competenze spettanti al personale suddetto passerà a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 5.

Il Ministero della guerra provvede allo sminamento anche dei terreni e delle opere di bonifica di proprietà di enti diversi dallo Stato e di privati, osservandosi l'ordine di svolgimento dei lavori stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e foreste e, per quanto attiene alle zone e stabilimenti industriali, l'ordine di precedenza stabilito dal Ministero dell'industria e commercio.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori predetti, può essere disposta, con decreto del Prefetto che ne indica la

durata, la occupazione temporanea dei terreni indicati nel comma precedente.

L'occupazione può durare soltanto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Nel caso di bonifica dei terreni indicati nell'articolo precedente sarà imposto ai proprietari un contributo in misura non inferiore alla metà della spesa e non superiore ai due terzi.

L'onere a carico del proprietario non potrà, in ogni caso, superare il 30 % dell'estimo catastale aumentato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, capitalizzato al saggio del 5 %.

I contributi a carico dei proprietari sono riscossi con le misure ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta, le relative sovrainposte provinciali e comunali ed i contributi di bonifica.

Art. 7.

I proprietari dei terreni indicati nell'art. 5 possono eseguire direttamente, anche uniti in consorzi, i lavori di sminamento, osservando le prescrizioni che saranno imposte dall'Amministrazione della guerra e sotto la sorveglianza di questa.

In ogni caso i lavori di bonifica dei campi minati devono essere eseguiti con personale specializzato ai sensi dell'art. 1.

Per i lavori eseguiti e debitamente collaudati sarà corrisposto dallo Stato un concorso pari alla metà della spesa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dei concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge che provvedano direttamente ai lavori di sminamento.

Art. 8.

I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione della guerra eseguiti in gestione diretta o mediante concessione in appalto.

Nella concessione dei lavori sarà data a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

A tal fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattativa privata, non è soggetto ad alcuna limitazione.

Gli appalti possono essere concessi soltanto a favore di enti o di ditte che impieghino operai e personale direttivo specializzati ai sensi dell'art. 1.

Art. 9.

La concessione in appalto ai sensi dell'articolo precedente deve avvenire in base a capitolati che stabiliranno le prescrizioni e le modalità per lo svolgimento dei lavori, le norme per l'assistenza ai lavoratori durante il periodo di impiego, nonché le particolari modalità per l'esecuzione dei collaudi.

Nei capitolati stessi dovrà essere stabilita l'assunzione da parte degli appaltatori dell'onere del risarcimento dei danni che potranno essere provocati da mine o da altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante l'esecuzione dei lavori.

Art. 10.

Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del comma precedente.

Agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra nonché tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo per quanto riguarda pensioni ed assegni, quanto disposto dagli articoli 11 e 12.

Art. 11.

In caso di infortunio occorso durante i lavori di bonifica dei campi minati, sono raddoppiate le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

In aggiunta alle indennità previste dal comma precedente sono corrisposte le seguenti indennità:

1) in caso di infortunio mortale una indennità di lire centomila;

2) in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente e totale una indennità di lire centoventicinquemila;

3) in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10 per cento una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

Per la determinazione degli aventi diritto nel caso del n. 1 e per il calcolo delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni.

E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare per la pensione privilegiata di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196.

Le indennità stabilite dal presente articolo sono a carico dello Stato anche nel caso in cui i lavori siano stati dati in appalto, purchè, però, si tratti di personali assunti in osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8. E' fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni.

Le ditte appaltatrici non sono tenute all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro menzionati nel primo comma.

Art. 12.

Al personale dello Stato, che per essere addetto alla sorveglianza dei lavori di sminamento, si trovi effettivamente esposto a particolari rischi, sarà concessa una speciale indennità.

La misura di tale indennità ed i casi in cui essa deve essere corrisposta saranno stabiliti dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Salva la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui sia dovuta a norma delle disposizioni vi-

genti, in caso di infortunio sono corrisposte al personale previsto nel presente articolo e alle rispettive famiglie le indennità stabilite nel secondo comma dell'art. 11.

Art. 13.

Salvo quanto disposto dall'art. 5, i Prefetti, su richiesta dell'Amministrazione della guerra, hanno facoltà di imporre con proprio decreto tutte le limitazioni alla proprietà che si rendano necessarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica e per ragioni di sicurezza.

In corrispettivo di tali limitazioni di proprietà sarà concessa una indennità da determinarsi con decreto del Prefetto.

La determinazione della indennità ai sensi del comma precedente diviene definitiva se non venga impugnata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avanti la autorità giudiziaria competente.

Art. 14.

Per l'organizzazione, la formazione del personale specializzato e l'attuazione dei lavori di bonifica dei campi minati, è autorizzata la spesa di lire due miliardi.

La suddetta spesa, distintamente per l'organizzazione, per la formazione del personale specializzato e per l'attuazione dei lavori, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a misura del bisogno.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Con successivi provvedimenti, emanati su proposta del Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno dettate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASTERI — ROMITA — TOGLIATTI
— SCOCCIMARRO — CORBINO —
BROSIO — CATTANI — GULLO —
LOMBARDI — GRONCHI — BARBAR-
RESCHI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 80. — FRASCA